

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Varchev Finans» EOOD / Komisija za finansov nadzor

(Causa C-95/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/65/UE – Mercati degli strumenti finanziari – Regolamento delegato (UE) 2017/565 – Imprese di investimento – Articolo 56 – Valutazione dell'appropriatezza e obblighi in materia di registrazione connessi – Articolo 72 – Conservazione delle registrazioni – Modalità di conservazione – Informazioni concernenti la classificazione dei clienti – Informazioni sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento]

(2022/C 2/07)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «Varchev Finans» EOOD

Convenuta: Komisija za finansov nadzor

con l'intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositivo

L'articolo 56, paragrafo 2, e l'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, letti in combinato disposto con l'allegato I di questo stesso regolamento delegato, devono essere interpretati nel senso che le imprese di investimento non sono tenute a conservare le registrazioni relative alle valutazioni dell'adeguatezza e dell'appropriatezza dei prodotti e dei servizi di investimento effettuate per ciascun cliente nonché alle informazioni comunicate a ciascun cliente sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento in registri unici separati, e segnatamente sotto forma di una base di dati informatica, stante che la modalità di conservazione di queste registrazioni può essere scelta liberamente, a condizione però che essa soddisfi la totalità dei requisiti stabiliti all'articolo 72, paragrafo 1, del suddetto regolamento delegato.

⁽¹⁾ GU C 175 del 25.5.2020.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Republiken Polen / PL Holdings Sàrl

(Causa C-109/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall'altra, avente ad oggetto l'incentivazione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato il 19 maggio 1987 – Procedimento arbitrale – Controversia tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell'Unione prevista in detto accordo – Nullità – Convenzione di arbitrato ad hoc tra le parti di tale controversia – Partecipazione al procedimento arbitrale – Manifestazione tacita della volontà di tale altro Stato membro di concludere detta convenzione di arbitrato – Illegittimità)

(2022/C 2/08)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen